Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 agosto 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979, n. **391.**

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa in giudizio del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. **392.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle

deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La dizione del titolo III dello statuto « Scuole di perfezionamento e di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia », è soppressa e sostituita dalla seguente: « Scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia ». Gli articoli 94, 95, 96, 97 e 98, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 94. — Le scuole post-universitarie di specializzazione conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 95. — La direzione delle scuole di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La facoltà di medicina e chirurgia è chiamata a deliberare in merito.

Il direttore presiede il consiglio della scuola costituito a norma dell'articolo seguente; vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà di medicina e chirurgia di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Gli insegnanti sono proposti dal direttore, che può sceglierli tra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti, tra cultori della materia e sono nominati dalla facoltà.

Art. 96. — Il consiglio dei professori di ciascuna delle scuole di specializzazione è costituito da tutti i docenti, che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento.

Art. 97. — Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e corredata dal certificato di nascita, dal certificato di laurea e dalle quietanze del pagamento delle tasse, soprattasse e contributi relativi. Il numero degli iscritti è determinato per ciascuna scuola.

L'ammissione ai corsi avviene per concorso per titoli ed esami.

Gli specializzandi che chiedono il trasferimento dalla Università di Ferrara, possono ottenerlo soltanto con il consenso del rettore, udito il parere del direttore della scuola.

Art. 98. — Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza ai corsi e l'esercitazione pratica in uno, almeno, degli istituti pertinenti agli insegnamenti impartiti.

Gli insegnamenti di ciascuna scuola sono quelli fissati nel presente statuto.

Quando gli iscritti siano in numero limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.

In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono essere tenuti appositi corsi per gli iscritti alla scuola.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

L'art. 99, relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

L'art. 102, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alle scuole di specializzazione sono quelle medesime stabilite dalla legge per le facoltà presso le quali le scuole sono istituite ».

Gli articoli 104 e 105, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 104. — Alle scuole di specializzazione si intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto.

Art. 105. — A coloro che hanno frequentato le scuole e superato le prove relative, verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di specializzazione da valere a tutti gli effetti di legge.

Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in immunoematologia:

Scuola di specializzazione in immunoematologia

Art. 157. — La scuola di specializzazione in immunoematologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in immunoematologia.

Art. 158. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 159. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 160. — La durata del corso di studi è di anni tre e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 161. — Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 162. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 163. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

nozioni di biochimica e di morfologia del sangue;
immunità ed allergia;
gli antigeni individuali; sistematica dei gruppi sanguigni.

2° *Anno*:

organizzazione e metodologia trasfusionale I;
malattie da incompatibilità gruppale;
malattie trasmesse con la trasfusione di sangue e derivati.

3° *Anno*:

organizzazione e metodologia trasfusionale II;
legislazione e questioni giuridiche attinenti alla trasfusione di sangue e derivati;
aspetti medico-legali dell'immunoematologia.

Le lezioni saranno integrate da esercitazioni pratiche e da conferenze attinenti alle materie di insegnamento e stabilite dal direttore della scuola.

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria. E' obbligatoria l'esercitazione pratica nei reparti per periodi stabiliti dal direttore della scuola.

Gli iscritti, al termine di ogni anno, per essere ammessi a quello successivo, dovranno superare, per singola disciplina, tutti gli esami di profitto sulle materie di insegnamento.

Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti dovranno aver superato tutti gli esami relativi alle materie dell'intero corso di studi.

L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di una tesi scritta su un argomento attinente all'immunoematologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 393.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 17 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, é ulteriormente modificato come appresso:

Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in igiene.

Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene:

Scuola di specializzazione di igiene

Art. 416. — La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso l'istituto di igiene. Essa ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati che intendono dedicarsi alla carriera dei laboratori di sanità pubblica e della progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole, industrie.

La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:

1) laboratorio di sanità pubblica, al quale possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, scienze biologiche, scienze naturali e medicina veterinaria;

2) igiene ed edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria.

Art. 417. — Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola è di ottanta, suddivisi in quaranta per ciascun indirizzo.

Art. 418. — Le materie di insegnamento per l'indirizzo laboratorio di sanità pubblica sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
microbiologia e parassitologia;
epidemiologia e profilassi generale;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
elementi di patologia generale;
biochimica applicata;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica.

2° *Anno*:

metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale;
epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale;
strumentazione e misure chimico-cliniche;
accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie;
ispezione e controllo degli alimenti;
microscopia applicata all'igiene;
elementi di informatica.

Art. 419. — Le materie di insegnamento per l'indirizzo igiene ed edilizia socio-sanitaria sono le seguenti:

1° *Anno*:

metodologia statistica e biometria;
elementi di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e non infettive di importanza sociale;
legislazione sanitaria;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
organizzazione del territorio e programmazione sanitaria;
principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza.

2° *Anno*:

igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere; arredamenti ed impianti tecnologici;
edilizia ed arredamento scolastico;
elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
urbanistica ed insediamento industriale;
approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.

Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni integrate da dimostrazioni pratiche, da esercitazioni e da visite ad impianti e strutture interessanti la scuola di specializzazione.

Art. 420. — L'esame di diploma, cui si è ammessi dopo aver superato tutti gli esami del biennio, consta di una dissertazione scritta, elaborata sotto il controllo di un docente della scuola, su un argomento riguardante l'orientamento scelto.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione all'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in igiene con la indicazione del relativo orientamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **394**.

Determinazione del costo base di produzione per gli immobili adibiti ad uso abitazione, ultimati nell'anno 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 1018;
Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1978 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;
Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1978 è determinato in L. 370.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1978 è determinato in L. 340.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 % per il costo di produzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7 % per il contributo di concessione di cui alla lettera *b*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12 % per il costo dell'area di cui alla lettera *c*) dell'art. 22;

d) 7 %, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera *b*), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — COMPAGNA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1979
Atti di Governo, registro n. 23, *foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **395**.

Autorizzazione all'unione italiana dei ciechi, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 395. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad acquistare dai signori Cangia Luigi, Cangia Elisa in Collinucci e Collinucci Isotta in Gibilisco, al convenuto prezzo di L. 33.000.000, un appartamento sito in Napoli, via S. Giuseppe di Nudi, 80, distinto in catasto alla partita n. 46570, foglio 12, part. 235 sub 23, da destinarsi a sede della sezione provinciale U.I.C. di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979, n. **396.**

Autorizzazione alla regione Lombardia ad accettare una donazione.

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Lombardia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Seregno con deliberazione 20 giugno 1976, n. 16, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di mq 18.820, mappali 58, fg. 10 e 201, ex partita 415, del valore di L. 37.700.000, destinato alla edificazione di un centro di formazione professionale.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 72

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1979.

Funzioni dei medici delle ferrovie dello Stato negli ambienti di lavoro nel settore igienico-sanitario.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1, comma secondo, e 63, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. SAN.DS. 144 del 5 maggio 1979;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 16 del 15 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione, nell'ambito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, si stabiliscono le seguenti equiparazioni:

per « datore di lavoro » si intende l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

per « dirigenti » si intendono i titolari degli impianti ferroviari e gli appartenenti alla categoria del personale direttivo nell'esercizio delle funzioni di dirigenza di unità organiche, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze;

per « preposti » si intendono i dipendenti che sovraintendano direttamente all'esecuzione del lavoro;

per « lavoratori » si intendono i dipendenti impegnati direttamente nell'esecuzione del lavoro.

Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori sono quelli indicati negli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 2.

Fatte salve eventuali variazioni che dovessero intervenire in sede di applicazione della legge n. 833/78.

In materia di igiene del lavoro:

1) al servizio sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono affidati i seguenti compiti:

studiare i problemi igienico-sanitari e proporre soluzioni, sentite le organizzazioni sindacali, atte ad eliminare od attenuare le cause di insalubrità ed i pericoli connessi all'ambiente di lavoro, ai materiali adoperati, ai modi di lavorazione;

prestare opera di consulenza, ai fini sopra descritti, nei confronti degli organi aziendali;

effettuare tutti gli accertamenti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti e quelli previsti dal contratto di lavoro;

tenere i registri dei dati ambientali e dei dati biostatistici e curarne l'aggiornamento con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del direttore generale sentite le organizzazioni sindacali;

vigilare, avvalendosi della collaborazione degli organi di specifica competenza tecnica e per mezzo dei propri organi ispettivi, sull'applicazione delle norme vigenti in materia presso tutti gli impianti;

informare gli organi tecnici aziendali, le organizzazioni sindacali ed ogni altro organo competente sui risultati dell'attività espletata;

2) al servizio personale dell'Azienda stessa sono affidati i seguenti compiti:

studiare e coordinare i problemi di carattere generale, non aventi natura tecnica, degli ambienti di lavoro, e relativi annessi e proporre per essi idonee soluzioni;

raccogliere e coordinare le proposte che i servizi gli dovranno preventivamente sottoporre, ai fini della emanazione di nuove disposizioni;

assicurare i rapporti con gli organismi interni ed internazionali che trattano la materia.

Art. 3.

Il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato realizza i compiti di cui al precedente art. 2 mediante le sue strutture centrali e periferiche, previste dalle vigenti disposizioni, ed ha la facoltà di avvalersi delle prestazioni dei medici fiduciari di cui al relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 19 giugno 1974, n. 7343.

Per l'attuazione delle norme sulla materia oggetto del presente decreto, il direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, nell'ambito di propria competenza, emanerà opportune disposizioni per l'attribuzione di funzioni e compiti al personale dipendente.

Art. 4.

Ai titolari degli impianti ferroviari, qualora si trovino nell'impossibilità tecnica di determinare se le condizioni igienico-sanitarie negli impianti stessi siano o no rispondenti alla normativa vigente in materia ed ogni qualvolta ne facciano richiesta i rappresentanti sindacali, è fatto obbligo di richiedere formalmente l'intervento, che dovrà essere immediato, dell'organo ispettivo del servizio sanitario giurisdizionalmente competente, informandone contemporaneamente il dirigente dell'unità organica del servizio di appartenenza sovraordinata all'impianto.

E' altresì fatto obbligo ai preposti, che, nell'ambito di propria competenza, si trovino nella situazione di cui al comma precedente, di darne immediata comunicazione ai titolari degli impianti.

Per gli uffici, l'obbligo di cui al primo comma spetta, secondo competenza, ai capi degli uffici centrali o compartimentali preposti all'amministrazione del personale.

Art. 5.

L'organo ispettivo del servizio sanitario che, a seguito di richiesta come da art. 4 o d'ufficio, abbia constatato, in collaborazione con gli organi tecnici del servizio interessato, carenze nelle condizioni igienico-sanitarie di un impianto, disporrà, sentito il servizio da cui dipende l'impianto stesso e le organizzazioni sindacali, gli interventi atti a rimuoverle, assegnando un termine all'autorità competente a provvedervi. Nel frattempo, opportune ed immediate misure per la salvaguardia della salute dei lavoratori saranno adottate dal servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, d'intesa con il servizio interessato.

Art. 6.

Le disposizioni impartite ai sensi dell'articolo precedente, sono immediatamente esecutive.

L'autorità competente a provvedere all'eliminazione delle constatate carenze igienico-sanitarie dovrà, pertanto, ottemperare entro il termine assegnato.

Qualora l'autorità stessa non condivida il contenuto delle disposizioni ricevute o non ne ritenga possibile l'attuazione, informerà immediatamente il direttore generale il quale deciderà in via definitiva.

Art. 7.

Il direttore generale emanerà le disposizioni per l'attuazione del vigente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro: PRETI

(7316)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.

Istituzione del controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali ed approvazione del regolamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali nella materia;

Considerata l'opportunità di istituire un servizio di controllo statistico nelle manifestazioni fieristiche internazionali, con riferimento alla funzione statale relativa al riconoscimento e alla revoca della qualifica di internazionale alle manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'art. 53, n. 1, del decreto presidenziale n. 616 citato, nonchè ai fini di una migliore qualificazione delle manifestazioni fieristiche stesse in relazione all'interesse generale dell'economia nazionale, collegato agli scambi commerciali con l'estero, indotti dallo svolgimento di tali manifestazioni stesse;

Ritenuto lo svolgimento del controllo statistico di cui sopra elemento essenziale per il riconoscimento e per la revoca della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche;

Decreta:

Per i motivi e con le finalità di cui alla premessa è istituito il servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali.

E' approvato l'unito regolamento per l'attuazione del servizio di controllo statistico suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro: NICOLAZZI

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.

NORME GENERALI

Art. 1 - *Finalità e soggetti.* — E' istituito un servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche richiedenti il riconoscimento dell'internazionalità e su quelle già qualificate internazionali ai fini di una maggiore qualificazione delle manifestazioni stesse e per l'accertamento delle condizioni e degli elementi necessari per l'attribuzione o la revoca, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della predetta qualifica.

Il controllo riguarda la superficie, gli espositori e i visitatori, secondo i criteri e le modalità appresso indicati.

In relazione all'interesse generale dell'economia, alla specifica competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'esigenza di dare carattere di ufficialità ai dati statistici, l'effettuazione del controllo di cui trattasi, ritenuto elemento essenziale per l'attribuzione o la revoca della qualifica di internazionale, viene riservata al Ministero stesso, tramite la competente divisione e il personale dei ruoli statistici degli uffici periferici, nonché eventualmente quello in servizio presso la Direzione generale del commercio interno.

Tenuto conto dell'interesse specifico delle manifestazioni fieristiche all'attribuzione o al mantenimento dell'internazionalità, l'onere di tali controlli è a carico degli organizzatori delle manifestazioni interessate.

Detto onere consiste nel rimborso delle spese di viaggio e nella corresponsione del trattamento economico di missione al personale ispettore.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico sarà coadiuvato da un apposito comitato di cinque membri in rappresentanza delle manifestazioni a carattere internazionale. Essi saranno designati dagli organizzatori stessi secondo le modalità dagli stessi stabilite.

A tale comitato, che in linea di massima si riunirà tre volte l'anno, saranno comunicati i dati rilevati al termine del controllo statistico.

Un rappresentante designato dallo stesso comitato sarà chiamato a partecipare alle riunioni annuali dell'apposito comitato consultivo per il riconoscimento e la revoca della qualificazione di internazionale nonché per le autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2 - *Criteri generali.* — I controlli statistici saranno effettuati, per la prima volta, in modo completo e per tutta la durata di ciascuna manifestazione. Successivamente il controllo sarà svolto a campione, salvo che particolari situazioni ne richiedano uno completo.

Il controllo statistico delle manifestazioni fieristiche concerne:

a) la superficie utilizzata, distinta in « superficie espositiva locata utilizzata dagli espositori (netta) » e « superficie totale impegnata (lorda) »;

b) gli espositori, suddivisi in « espositori diretti » ed « espositori indiretti ». Gli espositori diretti e indiretti sono distinti in « italiani » ed « esteri » e all'interno delle due categorie sarà indicato anche il totale.

Per gli espositori esteri sarà specificato il numero complessivo dei paesi di provenienza;

c) i visitatori, suddivisi in « italiani » ed « esteri ».

DELLA RILEVAZIONE

Art. 3 - *Superficie.* — E' considerata « superficie locata utilizzata dagli espositori (netta) » soltanto la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori, rilevabili come appresso indicato, quale risulta dalle fatture regolarmente emesse e contabilizzate.

E' considerata a tal fine soltanto la superficie per la quale è pagato per intero il prezzo del relativo contratto di esposizione, secondo le tariffe ufficiali della manifestazione.

Le superfici concesse a titolo gratuito non sono prese in considerazione.

La superficie netta è ripartita in « superficie coperta » e « superficie scoperta » e nel loro ambito suddivisa in superficie utilizzata da espositori italiani e superficie utilizzata da espositori esteri. Nella rilevazione verrà indicato anche il loro totale.

Per « superficie coperta » si intende esclusivamente la superficie relativa ai padiglioni fissi.

Per « superficie totale impegnata (lorda) » si intende la somma della superficie espositiva locata con quella utilizzata per la realizzazione della manifestazione (posteggi, servizi, corsie, scale, strade ecc.) rilevabile da planimetrie all'uopo predisposte dagli organizzatori.

Art. 4 - *Espositori diretti.* — Si intendono « espositori diretti » quelli che occupano uno stand in nome e per conto della propria azienda produttrice, sono intestatari della fattura emessa dagli organizzatori per lo spazio occupato e pagano direttamente l'importo della fattura.

Per le partecipazioni collettive (consorzi, associazioni ecc.) — nelle quali il prezzo del contratto di esposizione relativo ad uno stand sia pagato da un solo espositore e la superficie dello stand sia ripartita da quest'ultimo fra più ditte produttrici — le ditte stesse sono considerate espositori diretti e come tali rilevate a condizione che:

a) nella domanda di partecipazione esse siano specificate e documentate dal responsabile dello stand collettivo;

b) la parte di stand occupata da ciascun espositore non sia inferiore a mq 9.

La documentazione relativa alle predette partecipazioni collettive deve essere di natura certa, inequivocabile e contenere l'indicazione dei prodotti esposti.

Nel caso di consorzi, associazioni e altri regolarmente costituiti si prescinde dal limite di cui al punto *b*), qualora dall'atto costitutivo e dallo statuto o dai patti sociali risulti inequivocabilmente che ciascun espositore è ad essi associato e che agli stessi compete la partecipazione e la rappresentanza nelle manifestazioni fieristiche per conto delle ditte associate.

Sono, altresì, considerati espositori diretti, e compresi fra gli « esteri », i rappresentanti o gli importatori esclusivi per l'Italia di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative allo spazio occupato ed essi stessi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture stesse.

Qualora i suddetti rappresentanti o importatori rappresentino, sempre in via esclusiva, più ditte estere, verranno conteggiati, come espositori diretti « esteri », tante volte quante sono le ditte estere rappresentate.

Art. 5 - *Espositori indiretti.* — Si considerano « espositori indiretti » quelli che, senza avere uno stand proprio, presentano i loro prodotti nello stand di un espositore diretto.

Sono, altresì, considerati espositori indiretti i rappresentanti di ditte i quali utilizzano lo stand per conto proprio e pertanto né la relativa fattura è intestata alla ditta rappresentata, né quest'ultima paga direttamente l'importo della fattura stessa.

Ciò ancorché i rappresentanti stessi espongano prodotti di una sola ditta.

L'espositore indiretto non può essere conteggiato se non versa al momento della presentazione della domanda di partecipazione (o all'atto della conferma) una quota di « canone posteggio » di importo non inferiore a L. 10.000 (diecimila).

Art. 6 - *Disposizioni comuni sugli espositori.* — L'espositore diretto o indiretto che presenta gli stessi prodotti in più stand viene conteggiato una sola volta.

Qualora uno stesso espositore presenti prodotti di natura diversa in sezioni diverse, esso è conteggiato tante volte quante sono le sezioni in cui è presente.

Le associazioni di categoria, gli enti, le società e le ditte presenti per fornire informazioni di carattere generale o prestare servizi (trasporti, P.T., banche, ecc.) agli espositori ed ai visitatori non sono considerati espositori, a meno che essi abbiano i requisiti e sussistano le condizioni per essere qualificati espositori diretti.

Qualora nell'ambito dei settori oggetto di una manifestazione fieristica e nel corso di essa, siano effettuate mostre riguardanti uno o più settori specifici, connessi a convegni, di durata inferiore alla manifestazione stessa, i relativi espositori vengono conteggiati secondo i criteri generali e aggiunti a quelli partecipanti per la durata più lunga.

Gli espositori sono classificati in « italiani » ed « esteri » a seconda che la sede delle ditte produttrici sia in Italia o all'estero.

Ciò vale anche nel caso dell'espositore che presenti prodotti fabbricati in Italia su licenza estera e con marchio della ditta estera concedente.

Qualora vengano presentate merci in parte prodotte da ditte italiane e in parte prodotte da ditte estere, ai fini della classificazione dell'espositore come « italiano » o « estero » vale la sede della ditta ultima produttrice del prodotto finito esposto.

Art. 7 - *Visitatori.* — Per visitatore si intende in genere qualunque persona che sia entrata ad una manifestazione commerciale e che abbia presentato al controllo di ingresso un biglietto o altro documento dimostrativo del pagamento dei diritti di ingresso ovvero un biglietto di invito munito di talloncino di controllo.

Ai fini della rilevazione e del conteggio:

1) i visitatori che acquistano all'ingrosso della manifestazione i biglietti anche ridotti sono conteggiati per intero ed il loro numero deve corrispondere a quello dei biglietti venduti quali risultano dal bordereau della SIAE e dalla contabilità degli organizzatori;

2) i visitatori il cui accesso è gratuito sono conteggiati a condizione che abbiano esibito e consegnato una carta o un talloncino, i quali contengano tutti gli elementi per una qualificata identificazione dei visitatori stessi.

Il numero di tali visitatori corrisponde al numero delle carte o talloncini raccolti.

I visitatori le cui carte o talloncini non consentono la precisa identificazione non sono conteggiati;

3) i visitatori stranieri sono conteggiati qualora sia possibile la loro identificazione a mezzo di apposite tessere, carte di legittimazione, talloncini o altro;

4) le tessere d'onore, degli espositori, della stampa ed in genere quelle di servizio non vanno conteggiate;

5) le tessere, i biglietti e ogni altro documento che abbiano validità permanente o giornaliera vanno conteggiati una sola volta, purché al momento della loro esibizione all'ingresso venga consegnato un talloncino o altro analogo documento comprovante l'avvenuta visita alla manifestazione;

6) per le manifestazioni il cui ingresso è riservato a particolari categorie professionali o di persone, sono considerati visitatori coloro che abbiano esibito il titolo professionale ammesso ovvero abbiano dimostrato l'appartenenza alla particolare categoria ammessa e che abbiano consentito la loro identificazione precisa mediante la compilazione di apposite schede, cartoncini o in altro idoneo modo.

Tutte le tessere, gli inviti, talloncini o altro dei visitatori conteggiabili devono trovare corrispondenza agli atti in possesso degli organizzatori.

(7310)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sinercal A-D2 », 10 supposte adulti, nonché della relativa serie 10 supposte pediatriche, della ditta S.r.l. Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 5554/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 21 ottobre 1952 e 25 febbraio 1960, con i quali vennero registrati ai numeri 3533 e 3533/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Sinercal A-D2 », 10 supposte adulti, nonché la relativa serie 10 supposte pediatriche a nome della S.r.l. Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 29/*B*, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene calcio e che le nuove conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di sali di calcio per uso rettale;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Sinercal A-D2 », 10 supposte adulti, nonché della relativa serie di 10 supposte pediatriche, registrate rispettivamente ai numeri 3533 e 3533/1 in data 21 ottobre 1952 e 25 febbraio 1960, a nome della ditta S.r.l. Laboratorio biochimico Siner farmaceutici, con sede in Roma, via dei Gracchi n. 29/*B*.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6456)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tinatussil » sciroppo, in tutte le sue confezioni, della ditta Laboratorio farmaceutico C.T., in Sanremo. (Decreto di revoca n. 5557/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 1° luglio 1947, 4 settembre 1947, 10 aprile 1954 e 28 febbraio 1956, con i quali venne registrata al n. 684 la specialità medicinale denominata « Tinatussil » sciroppo, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico C.T., con sede in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contenente tintura di lobelia, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Vista la domanda presentata dalla ditta interessata per ottenere la modifica di composizione della specialità medicinale di cui trattasi;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tinatussil » sciroppo, in tutte le sue confezioni, registrata al n. 684, in data 1° luglio 1947, 4 settembre 1947, 10 aprile 1954 e 28 febbraio 1956, a nome della ditta « Laboratorio farmaceutico C.T. », con sede in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 51.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

Il Ministro. ANSELMI

(6459)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Laringol », nella confezione 4 supposte tipo forte e della relativa serie 4 supposte bambini della ditta Aristochimica S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5606/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 25 ottobre 1965 con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 17570 e 17570/1 la specialità medicinale denominata: « Laringol » nella confezione 4 supposte tipo forte e la relativa serie 4 supposte bambini, a nome della ditta Aristochimica S.p.a. con sede in Milano, via Doberdò n. 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata: « Laringol » nella confezione **4** supposte tipo forte e la relativa serie 4 supposte **bambini**, registrate rispettivamente ai numeri 17570 e **17570/1** in data 25 ottobre 1965 a nome della ditta Aristochimica S.p.a., con sede in Milano, via Doberdò n. **16.**

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7069)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cobamin » supposte, nella categoria 6 supposte, della ditta Raineri farmaceutici, in Mondovì. (Decreto di revoca n. 5611/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 agosto 1959 con il quale venne registrata al n. 9455/A la specialità medicinale denominata « Cobamin » supposte, nella categoria 6 supposte a nome della ditta Raineri farmaceutici, con sede in Mondovì (Cuneo), via Diaz, 13, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di sali di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cobamin » supposte, nella categoria 6 supposte registrata al n. 9455/A in data 29 agosto 1958 a nome della ditta Raineri farmaceutici, con sede in Mondovì (Cuneo), via Diaz, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7071)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.

Sostituzione di un componente la commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del membro supplente rag. Fernando Menichelli, collocato a riposo a partire dal 1° luglio 1979, con il segretario rag. Silvana Morelli;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1979 il segretario del Ministero del commercio con l'estero rag. Silvana Morelli è nominato membro supplente della commissione per la tenuta degli albi degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali, in sostituzione del rag. Fernando Menichelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1979

Il Ministro: STAMMATI

(7349)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1979.

Modificazioni allo statuto del Banco di Roma, società per azioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Banco di Roma S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successive modificazioni;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Banca tenutasi in data 24 aprile 1979;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Si approva la soppressione degli articoli 5 e 13 dello statuto del Banco di Roma S.p.a., banca di interesse nazionale con sede in Roma, con il conseguente mutamento della numerazione degli altri articoli e del riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 19 (ora art. 17) dello statuto sociale.

Si approvano inoltre le modifiche degli articoli 4, 10 (ora 9), 11 (ora 10), 16 (ora 14), 20 (ora 18), 24 (ora 22), 27 (ora 25), 28 (ora 26), 29 (ora 27), 31 (ora 29), 32 (ora 30), 33 (ora 31) del citato statuto, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1979

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL BANCO DI ROMA S.P.A.

Nuovo testo

Art. 4. — La società ha per oggetto la raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. Essa può compiere, fra le altre, le seguenti operazioni:

1) ricevere depositi fruttiferi in valuta nazionale ed estera (liberi o vincolati) a risparmio, in conto corrente e conto rilascio di buoni fruttiferi;

2) depositare somme in valuta nazionale ed estera (in conti liberi o vincolati) presso altri istituti;

3) scontare effetti di commercio e cambiali in genere sull'Italia e sull'estero, buoni del tesoro, cedole, assegni bancari, note di pegno, titoli e documenti rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

4) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

5) rilasciare accettazioni cambiarie dirette e per conto terzi;

6) concedere anticipazioni su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, su cartelle fondiarie ed obbligazioni assimilate, su titoli privati di prim ordine e di largo mercato e su merci;

7) fare anticipazioni passive su titoli di proprietà;

8) fare riporti, attivi e passivi, su titoli pubblici e privati di largo mercato;

9) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ad essi assimilati, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali, cartelle fondiarie e obbligazioni ad esse assimilate, obbligazioni di società industriali, commerciali e agricole di prim'ordine, e altri titoli che siano emessi da enti e con finalità e carattere di pubblico interesse, ivi comprese, nella misura opportuna per il lavoro con la clientela, azioni di società industriali, commerciali e agricole di prim'ordine, quotate e non nelle borse valori italiane ed estere;

10) acquistare e vendere per conto di terzi titoli pubblici e privati, vendere titoli di proprietà;

11) concedere sovvenzioni ed aperture di credito in conto corrente e contro garanzie;

12) con l'osservanza delle disposizioni vigenti, concedere prestiti in valuta estera, anche in concorso con altre banche sia nazionali che estere, a persone fisiche o giuridiche italiane o estere di primaria importanza;

13) concedere aperture di credito semplici e documentate, prestiti di titoli, nonchè crediti e finanziamenti di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma anche, ove del caso, senza garanzia, ad istituti, enti pubblici e privati, banche, imprese comunque costituite e privati che abbiano i necessari requisiti per gli affidamenti richiesti;

14) esercitare il credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e sue integrazioni e modifiche;

15) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti;

16) emettere assegni circolari, assegni bancari e carte di credito sull'Italia e, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, sull'estero, nonchè tratte, lettere di credito semplici o circolari e simili;

17) prestare cauzioni, avalli, fidejussioni e garanzie in genere anche reali, nonchè assumere mandati di credito;

18) ricevere e cedere all'incasso effetti semplici e documentati e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili ed eseguire ogni operazione di intermediazione bancaria e finanziaria;

19) stabilire rapporti di corrispondenza o di rappresentanza e stipulare accordi di cooperazione con altri istituti di credito in Italia o all'estero;

20) ricevere sottoscrizioni di azioni o di obbligazioni emesse anche da società private italiane ed estere;

21) provvedere al collocamento di prestiti pubblici, azioni e obbligazioni di enti pubblici e partecipare a sindacati di garanzia e/o di collocamento in Italia e all'estero ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive variazioni;

22) assumere partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato o dalle regioni o da consorzi di carattere finanziario con elevati fini sociali e di pubblico interesse;

23) partecipare, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ad imprese in Italia e all'estero ed assumere interessenze in aziende o società che svolgono l'attività esattoriale indicata al successivo paragrafo 25, nonchè, con il rispetto delle norme in vigore, in aziende di credito;

24) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e di titoli estratti;

25) assumere la gestione in qualsiasi forma di esattorie comunali e consorziali, di tesorerie di regioni, province, comuni ed altri enti pubblici, di ricevitorie e di riscossioni tributarie in genere, nel territorio della Repubblica italiana;

26) accettare documenti, titoli e valori in genere in deposito, a custodia e in amministrazione;

27) costruire od acquistare immobili per uso funzionale o per investimento delle quote disponibili dei fondi di liquidazione e di previdenza del personale e rivenderli; rendersi altresì cessionaria o aggiudicataria di immobili a tutela di proprie ragioni creditorie, con obbligo di rivenderli alla prima favorevole occasione;

28) esercitare il servizio di casseforti e di cassette di sicurezza, nonchè servizi di cassa continua di versamento e di cassa automatica di prelevamento;

29) prestare assistenza tecnica, riflettente materie attinenti alle proprie attività istituzionali, ad altre imprese operanti in Italia e all'estero;

30) intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie di società di qualunque tipo, anche estere, in rappresentanza di terzi soci od azionisti in conformità alle vigenti leggi.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la società potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, qualunque atto che rientri o sia collegato, in modo anche indiretto, col proprio oggetto sociale, richiedendo, ove occorra, l'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

La società, eccezion fatta per le operazioni in valuta effettuate dalle filiali estere, non può concedere finanziamenti con scadenza superiore al breve termine salvo autorizzazione che l'organo di vigilanza potrà rilasciare per singole operazioni o attraverso la fissazione di appositi massimali.

Art. 9 (ex art. 10). — Il socio può farsi rappresentare da altro socio avente diritto a voto, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un amministratore o da un funzionario direttivo della direzione centrale o di una filiale o di una rappresentanza del Banco.

Art. 10 (ex art. 11). — L'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato a norma di legge, salvo al consiglio di designare quegli altri mezzi di pubblicità che riterrà opportuni.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso in cui i soci intervenuti non rappresentino la parte di capitale richiesta dalla legge per la validità dell'adunanza.

Art. 14 (ex art. 16). — Tutte le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto dall'assemblea obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.

Esse verranno constatate mediante processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio.

Art. 18 (ex art. 20). — Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno o ne facciano domanda gli amministratori delegati o tre amministratori o tre sindaci.

Gli amministratori devono essere convocati almeno sette giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a due giorni e la convocazione verrà effettuata a mezzo telegramma.

Della convocazione del consiglio deve darsi comunicazione negli stessi termini ai sindaci, nonchè all'organo di vigilanza.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori ed i condirettori centrali ad assistere alle adunanze del consiglio con funzioni soltanto consultive.

Per la validità della seduta valgono le disposizioni di legge.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza degli amministratori presenti.

Nel caso di voto pari, prevale il voto del presidente.

Di ogni seduta del consiglio viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi dal presidente o da uno dei vice presidenti e dal segretario.

Art. 22 (ex art. 24). — Il consiglio ha i più estesi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo eventuali limiti imposti dalle norme in vigore o quanto per legge o per statuto è espressamente riservato all'assemblea.

In modo particolare delibera sull'indirizzo generale del Banco, formula i regolamenti interni, delibera il richiamo dei versamenti sulle azioni sottoscritte, nomina e revoca i direttori e i condirettori centrali, nonchè tutto il personale con facoltà di firma ai sensi dell'art. 31, determina l'istituzione e la soppressione delle filiali e delle rappresentanze, delibera sull'assunzione di partecipazioni, provvede alla redazione del bilancio di esercizio, corredandolo di una sua relazione ai sensi di legge.

Il consiglio può delegare al comitato esecutivo, agli amministratori delegati e alla direzione centrale i poteri e le attribuzioni che crederà opportuno determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Il consiglio può inoltre nominare comitati e commissioni speciali, conferendo ad essi quelle facoltà ed attribuzioni che crederà opportune, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 25 (ex art. 27). — Il consiglio di amministrazione nomina ogni anno nel proprio seno un comitato esecutivo e ne fissa il numero dei membri. Fanno parte di diritto del comitato il presidente del consiglio, che ne ha la presidenza, i vice presidenti e gli amministratori delegati, qualora esistano.

L'assemblea determina il compenso annuale per tale comitato e la relativa deliberazione, una volta presa, sarà valida fino a diversa decisione dell'assemblea medesima.

La ripartizione del compenso sarà effettuata secondo determinazione del comitato, sempre salvo diversa decisione della assemblea.

Art. 26 (ex art. 28). — Il comitato esecutivo nomina ogni anno un segretario che può essere scelto anche all'infuori dei componenti il comitato stesso.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci e si raduna quando il presidente stesso ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta da due membri del comitato.

Il presidente e gli amministratori delegati possono invitare i direttori ed i condirettori centrali ad assistere alle adunanze del comitato esecutivo con funzioni soltanto consultive.

Qualora il presidente non intervenga, lo sostituisce un vice presidente e, in mancanza anche di questo, il comitato è presieduto dal membro più anziano di età. Ove non intervenga il segretario, il comitato designa chi deve sostituirlo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Nel caso di voto pari, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono trascritte in apposito libro dei verbali, e gli estratti delle deliberazioni sono certificati conformi da un membro del comitato e dal segretario.

Art. 27 (ex art. 29). — Al comitato esecutivo, oltre quelli che gli vengono delegati dal consiglio, spettano i seguenti poteri:

a) le deliberazioni relative all'acquisto e alla vendita di beni immobili per propri stabilimenti e alle iscrizioni di ipoteche sugli stessi nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione;

b) le deliberazioni d'urgenza per qualsiasi affare ed in confronto di qualsiasi persona o ente, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la ratifica;

c) lo studio di ogni affare importante da sottoporre al consiglio di amministrazione;

d) la sorveglianza permanente su tutta la gestione sociale e su quelle aziende nelle quali il Banco abbia partecipazioni;

e) il conferimento di mandati di procura con facoltà di firma individuale anche a persone estranee per determinati atti od affari e determinate categorie di atti od affari.

Il comitato esecutivo, a sua volta, può delegare poteri ed attribuzioni, nei limiti della propria competenza, agli amministratori delegati e alla direzione centrale, determinandone le modalità di esercizio.

Art. 29 (ex art. 31). — Gli amministratori delegati e il direttore generale, secondo le rispettive facoltà ricevute dal consiglio di amministrazione, ripartiscono tra i componenti la direzione centrale e i funzionari della stessa poteri e attribuzioni.

Il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale, i componenti la direzione centrale, i funzionari addetti alla direzione centrale e gli ispettori assegnati alla stessa, hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per tutte le operazioni che rientrano negli scopi sociali giusta l'art. 4 del presente statuto ed esercitano il diritto di firma congiunta secondo le norme fissate dall'art. 31.

Inoltre senza obbligo di particolare autorizzazione del consiglio né del comitato esecutivo, hanno facoltà:

a) di rappresentare il Banco in ogni giudizio, di proporre e sostenere azioni giudiziarie e amministrative avanti qualunque magistratura in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di revocazione e cassazione; come pure di rappresentare il Banco per resistere a quelle azioni che fossero promosse contro di esso, di far decidere da arbitri eventuali controversie, di nominare gli arbitri stessi, di transigere, di accettare od opporsi ad amministrazioni controllate, concordati preventivi, concordati nei fallimenti e nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

b) di consentire riduzioni, cancellazioni, surroghe e postergazioni di ipoteche, fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti ipotecarie; togliere sequestri, opposizioni ed altri impedimenti di qualsiasi genere; rinunziare a diritti di prelazione, il tutto anche senza pagamento o garanzia;

c) di compiere qualsiasi operazione o atto presso l'amministrazione del debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie e in genere presso ogni amministrazione pubblica, governativa, regionale, provinciale, comunale, nonché presso l'istituto di emissione, le casse di risparmio e gli enti legalmente riconosciuti;

d) di rilasciare mandati speciali e deleghe per determinati atti ed operazioni, procure generali e speciali alle liti;

e) di nominare e revocare il personale in quanto non sia di competenza del consiglio di amministrazione.

Art. 30 (ex art. 32). — La gestione delle singole filiali e delle rappresentanze è affidata alle rispettive direzioni locali composte di direttori, condirettori e vice direttori.

Le direzioni locali, usando della firma congiunta come è loro conferita dall'art. 31, hanno pienezza di poteri rispetto ai terzi per la gestione degli affari della filiale e per eseguire le operazioni di cui all'art. 4 dello statuto sociale ed hanno inoltre la rappresentanza in giudizio e le facoltà di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'articolo precedente, sempre per gli affari relativi alla gestione loro affidata.

Per le filiali all'estero la direzione di quella principale dalla quale dipendono le altre direzioni locali esistenti nello stesso paese, ha, oltre tutte le facoltà suindicate, anche quella di rappresentare il Banco in qualunque affare, presso qualsiasi autorità, anche giudiziaria, presso gli uffici delle pubbliche e private amministrazioni, istituti di emissione, banche, enti legalmente riconosciuti, con le più ampie facoltà che siano richieste dalle leggi e dalle consuetudini locali.

Gli amministratori delegati e il direttore generale possono affidare compiti particolari attinenti la gestione di singole filiali ai componenti la direzione centrale, a funzionari della stessa nonchè a funzionari di altre filiali.

Art. 31 (ex art. 33) - *Della rappresentanza sociale.* — La rappresentanza e la firma sociale spettano congiuntamente a due delle persone investite delle cariche appresso indicate, le quali apporranno la propria sottoscrizione sotto la denominazione sociale, con le seguenti regole:

a) per tutti gli affari sociali indistintamente potranno firmare: il presidente o un amministratore delegato o il direttore generale fra di loro; oppure uno di essi con un amministratore a cui ne sia stata data facoltà dal consiglio, o con un componente la direzione centrale, oppure due amministratori delegati, oppure due componenti la direzione centrale;

b) per tutti gli affari sociali correnti e di ordinaria gestione potranno firmare: un amministratore delegato, il direttore generale, un componente la direzione centrale, un direttore addetto, un condirettore addetto, un ispettore di 1ª classe, un vice direttore addetto, un ispettore di 2ª classe tra di loro o con un ispettore aggiunto o con un procuratore addetto;

c) per le singole filiali potranno firmare i rispettivi direttori, condirettori e vice direttori tra di loro o con un procuratore, nonché con le stesse modalità di abbinamento, i funzionari di altre filiali appositamente designati dal consiglio di amministrazione;

d) per le rappresentanze potranno firmare i funzionari ai quali esse sono affidate.

Per ciascuna filiale possono firmare congiuntamente gli amministratori delegati, il direttore generale e i componenti la direzione centrale, in due fra loro o con un funzionario direttivo della stessa filiale.

Gli impiegati quando svolgono mansioni di cassiere possono quietanzare singolarmente a nome del Banco gli assegni e le cambiali e firmare i recapiti e i documenti di cassa limitatamente alle filiali cui appartengono.

La rappresentanza del Banco nelle assemblee di altre società può essere affidata singolarmente, mediante lettera di designazione munita di firma come sopra, a ciascuna delle persone e cariche indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) del presente articolo ed anche a persone estranee.

Agli amministratori delegati ed al direttore generale, il consiglio di amministrazione potrà concedere con apposita deliberazione, la firma individuale per tutti i rapporti interni.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni sociali, il consiglio di amministrazione potrà inoltre accordare la firma unica alle persone investite delle cariche sopra indicate e agli impiegati, per quegli atti di ordinaria amministrazione che saranno da esso determinati.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7313)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del fondo interaziendale di assistenza sanitaria dei dirigenti e loro familiari del gruppo Lepetit.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349 e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti del fondo interaziendale di assistenza sanitaria dei dirigenti e loro familiari del gruppo Lepetit, con sede in Milano, via R. Lepetit, 8;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vittorio Emanuele Orlando Castellano, commissario straordinario del fondo interaziendale di assistenza sanitaria dei dirigenti e loro familiari del gruppo Lepetit, con sede in Milano, via R. Lepetit, 8, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7291)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua malattia Azienda acquedotto municipale di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque deno-

minati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua malattia Azienda acquedotto municipale di Torino;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Vanda Allasia, commissario straordinario della cassa mutua malattia Azienda acquedotto municipale di Torino, è nominata commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7290)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua interna dell'Azienda elettrica municipale di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua interna dell'Azienda elettrica municipale di Torino;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Armando Torregiani, commissario straordinario della cassa mutua interna dell'Azienda elettrica municipale di Torino, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7289)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del fondo assistenza sanitaria dirigenti Soc. Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti del fondo assistenza sanitaria dirigenti Soc. Terni, con sede in Terni, viale B. Brin, 218;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Cecconi, commissario straordinario del fondo assistenza sanitaria dirigenti Soc. Terni, con sede in Terni, viale B. Brin, 218, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7292)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa assistenza sanitaria dirigenti Asgen.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa assistenza sanitaria dirigente Asgen, con sede in Genova, via Corsica, 21;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ignazio Migliore, commissario straordinario della cassa assistenza sanitaria dirigenti Asgen, con sede in Genova, via Corsica, 21, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7293)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa assistenza sanitaria dirigenti di aziende industriali lecchesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa assistenza sanitaria dirigenti di aziende industriali lecchesi, con sede in Lecco, via Caprera, 4;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. Guido Bertarelli, commissario straordinario della cassa assistenza sanitaria dirigenti di aziende industriali lecchesi, con sede in Lecco, via Caprera, 4, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7294)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.
Nomina del commissario liquidatore della cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce Corte Nova, 66/*D;*

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Iginio Vianello, commissario straordinario della cassa di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende industriali della provincia di Venezia, con sede in Venezia, S. Croce Corte Nova, 66/*D*, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7295)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.
Nomina del commissario liquidatore dell'associazione mutua malattia dirigenti Cogne.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti dell'associazione mutua malattie dirigenti Cogne, con sede in Aosta, via Paravera, 16;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Giuseppe Peano, commissario straordinario dell'associazione mutua malattie dirigenti Cogne, con sede in Aosta, via Paravera, 16, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7296)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale dipendente dell'Azienda servizi pubblici Alto Novarese di Verbania Intra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978 concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda servizi pubblici Alto Novarese, con sede in Verbania Intra, viale Cairoli, 70;

Considerato che l'Azienda servizi pubblici Alto Novarese ha proposto per la nomina a commissario liquidatore l'avv. Paolo Birga;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Paolo Birga è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda servizi pubblici Alto Novarese, con sede in Verbania Intra, viale Cairoli, 70.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7298)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore del fondo aziendale assistenza sanitaria dirigenti della Italsider S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti del fondo aziendale assistenza sanitaria dirigenti della Italsider S.p.a., con sede in Genova, via Corsica, 4;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Emilio Podestà, commissario straordinario del fondo aziendale assistenza sanitaria dirigenti della Italsider S.p.a., con sede in Genova, via Corsica, 4, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7297)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1979.
Ricostituzione del collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco ».

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, n. 1552, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica alla cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 1° febbraio 1960, n. 176 e 11 dicembre 1961, n. 1512, con i quali sono state approvate talune modifiche allo statuto della cassa, che ha assunto la denominazione di « Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione Angelo e Giovanni Marco »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, n. 167 — con il quale sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto — ed in particolare l'art. 23 dello statuto medesimo concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale della cassa sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1976 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa predetta;

Viste le designazioni effettuate, mediante elezioni, da parte dell'assemblea generale degli iscritti alla cassa nella riunione del 28 aprile 1978 quali risultano dal verbale relativo alla riunione medesima trasmesso dall'ente con nota del 31 maggio 1978;

Viste le designazioni effettuate dalle imprese mandanti;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco », scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco » è costituito dai seguenti membri:

Delfino Paolo, ispettore superiore, membro effettivo con funzioni di presidente e Santoro dott. Giuseppe, consigliere, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cicione Antonio, membro effettivo e Sartori Sergio, membro supplente, designati, mediante elezioni, dall'assemblea generale degli iscritti;

Salvione Domenico, membro effettivo e Moriotti Aldo, membro supplente, designati dalle imprese mandanti in rappresentanza dalle imprese medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7098)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Benetti bomboniere S.n.c., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione e la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di fiori artificiali di origine e provenienza Cecoslovacchia la ditta Benetti bomboniere S.n.c. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 13.215.765 di cui al mod. *B*-Import n. 5604273 rilasciato dal Banco di Roma in data 21 ottobre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Chiasso il 23 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni ducentosettantasei rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. 1, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 704649 del 28 novembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla sua momentanea mancanza di spazio nei propri magazzini, nonchè ad una operazione di verifica globale della guardia di finanza, le cui risultanze avrebbero ulteriormente ostacolato lo sdoganamento della merce in questione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 novembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi strettamente aziendali, poiché la verifica da parte della guardia di finanza è stata effettuata il 19 gennaio 1977 quando il termine di validità era ormai scaduto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Benetti bomboniere S.n.c. mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5% di Lit. 13.215.765 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(7315)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Modificazione alla forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, della società « Fiduciaria biellese S.p.a. », in Biella, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione e modificazione alla denominazione sociale in « Fiduciaria biellese S.r.l. ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1975, con il quale la società « Fiduciaria biellese S.p.a. », con sede in Biella, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 6 novembre 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni in società a responsabilità limitata, con conseguente modifica della denominazione sociale in « Fiduciaria biellese S.r.l. », nonché la successiva comunicazione-istanza del 27 novembre 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti da tutte le leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale nel citato decreto 26 marzo 1975;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con decreto 26 marzo 1975, alla società « Fiduciaria biellese S.p.a. », con sede in Biella, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Fiduciaria biellese S.r.l. », con sede in Biella.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto della predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7309)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Estensione dell'autorizzazione alla società « C.I.F.R.A. - Compagnia fiduciaria e di revisioni aziendali », in Milano, all'esercizio di attività fiduciaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1971 con il quale la società « C.I.F.R.A. - Compagnia italiana fiduciaria revisioni aziendali S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione del 26 aprile 1976, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha deliberato di estendere l'oggetto sociale all'attività fiduciaria, nonché la successiva comunicazione-istanza del 23 luglio 1976;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione di cui al precedente decreto 18 novembre 1971, accordata per l'esercizio di attività di revisione alla società « C.I.F.R.A. - Compagnia italiana fiduciaria revisioni aziendali S.p.a. », con sede in Milano, è estesa all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7307)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Buscopan Compositum », 3 fiale × ml 5 della ditta Boehringer Ingelheim S.p.a., in Reggello. (Decreto di sospensione n. 1/S).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 agosto 1972 con il quale venne registrata tra l'altro al n. 12416 la specialità medicinale denominata « Buscopan Compositum » nella preparazione 3 fiale × ml 5, a nome della ditta Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede in Reggello (Firenze) e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale n. 00421210485, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 30 giugno 1979 ha espresso il parere di consentire nella generale pratica medica le specialità a base di metamizolo solo od associato per uso iniettivo alla dose massima di 1 g di metamizolo per unità di dose;

Considerato, altresì, che la suddetta preparazione per uso iniettivo contiene g 2,5 di metamizolo per unità di dose;

Ritenuto, pertanto, che, in attesa della revoca della registrazione della preparazione di cui trattasi o della autorizzazione a variare la composizione della stessa in modo di adeguarla al menzionato parere del Consiglio superiore di sanità, se ne debba intanto sospendere la produzione e il commercio, per evitare l'impiego fuori dei casi previsti dal predetto Consiglio superiore di sanità;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 e il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' sospesa, fino all'emanazione del provvedimento di revoca o del provvedimento di variazione di composizione, la registrazione della specialità medicinale denominata « Buscopan Compositum », nella preparazione 3 fiale × ml 5, registrata al n. 12416 in data 29 agosto 1972 e 2 marzo 1979, a nome della ditta Boehringer Ingelheim, con sede in Reggello (Firenze) e domicilio fiscale in Firenze, via della Pellicceria, 10, codice fiscale n. 00421210485.

La specialità medicinale della quale è sospesa la registrazione non deve essere più prodotta e deve essere ritirata dal commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alla ditta interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7348)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Sostituzione di quattro membri della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1951, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Piacenza;

Vista la nota n. 13601 in data 19 dicembre 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza comunica che le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL hanno chiesto la sostituzione dei propri rappresentanti, impossibilitati a partecipare alle riunioni della commissione stessa, come di seguito indicato:

CISL: Chiara Boschini e Gianni Campofiloni, in sostituzione di Anna Cornelli e Carlo Simonetti;

CGIL: Vittorio Melandri in sostituzione di Claudio Manzini;

UIL: Luciano Ferrari in sostituzione di Luigi Ratti;

Decreta:

I signori Chiara Boschini, Gianni Campofiloni, Luciano Ferrari e Vittorio Melandri sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Piacenza, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Anna Cornelli, Carlo Simonetti, Luigi Ratti e Claudio Manzini.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7352)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Modificazione al decreto ministeriale 2 aprile 1979 recante norme per la vendita di carni bovine congelate ai sensi del regolamento (CEE) n. 542/79 della commissione del 21 marzo 1979.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni bovine, previsti dal regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68;

Visto il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 805/68, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 216/69 della commissione del 4 febbraio 1969 concernente le modalità di applicazione relative alla vendita di carni bovine congelate acquistate dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 542/79 della commissione del 21 marzo 1979 concernente la vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate detenute dall'organismo di intervento italiano e destinate al consumo diretto nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1979 che emana le norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica italiana alle citate disposizioni comunitarie;

Visto il D.P.Az. 2 aprile 1979 del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 101 dell'11 aprile 1979, relativo alle norme per la vendita di carni bovine congelate ai sensi del regolamento (CEE) n. 542/79;

Rilevata la necessità, in ordine all'art. 3, paragrafo 2, lettera *c*), del citato regolamento (CEE) n. 542/79, che l'attività del commerciante al dettaglio che propone la domanda di acquisto di carne bovina congelata sia certificata con idonea attestazione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto ministeriale del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. 2 aprile 1979 è aggiunto il seguente secondo comma:

« Ciascuna domanda deve essere accompagnata da una attestazione rilasciata dalla competente autorità comunale, dalla quale risulti che il richiedente esercita attività di vendita al dettaglio di carni bovine in spaccio, del quale deve essere indicata l'ubicazione, aperto al pubblico al momento del rilascio dell'attestazione medesima ».

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(7431)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Abilitazione alla sezione di credito fondiario e alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978 che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la delibera del 29 dicembre 1978 con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ha autorizzati gli istituti e sezioni di credito fondiario - edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio;

Viste le domande dell'11 maggio 1977 con le quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 796/1976, l'abilitazione a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per la sezione di credito fondiario e per la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità;

Visti i bilanci delle predette sezioni al 31 dicembre 1978 e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Torino in data 21 luglio 1978;

Vista la nota del 14 maggio 1979 con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della sezione di credito fondiario e della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

Ritenuto che le domande e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796 e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

La sezione di credito fondiario e la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, sono abilitate, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7314)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1547/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1548/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1549/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che determina le esigenze minime richieste per il frumento tenero destinato alla panificazione.

Regolamento (CEE) n. 1550/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonchè delle semole e dei semolini di frumento.

Regolamento (CEE) n. 1551/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto al frumento duro e che fissa l'importo di tale aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1552/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

Regolamento (CEE) n. 1553/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, i prezzi nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1554/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1979/1980, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio.

Regolamento (CEE) n. 1555/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1556/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali da foraggio in Italia effettuate prima del 1° gennaio 1980.

Regolamento (CEE) n. 1557/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che prevede misure speciali nel settore del tabacco greggio per le varietà Perustitza ed Erzegovina.

Regolamento (CEE) n. 1558/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1559/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1560/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1561/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1562/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1563/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1564/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1565/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1422/78 relativo alla concessione di taluni diritti speciali ad alcune organizzazioni di produttori di latte nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1566/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, i prezzi di riferimento delle arance dolci.

Regolamento (CEE) n. 1567/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi.

Regolamento (CEE) n. 1568/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 1569/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa, per la campagna 1979/1980, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1570/79 della commissione, del 25 luglio 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 647/79 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 1571/79 della commissione del 25 luglio 1979, che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1979-80.

Regolamento (CEE) n. 1572/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili, della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1573/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che riapre la gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1634/77 ai fini dell'esportazione di zucchero bianco per la campagna 1979/1980.

Regolamento (CEE) n. 1574/79 della commissione, del 25 luglio 1979, relativo ad una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di canna dei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1575/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1576/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1577/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1578/79 della commissione, del 25 luglio 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 188 *del* 26 *luglio* 1979.

(174/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Mogliano Veneto

Con decreto ministeriale 19 luglio 1979, il dott. Francesco Saija è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo di Mogliano Veneto (Treviso), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 16 maggio 1979, in sostituzione del dott. Antonio Biscaro che non ha accettato l'incarico.

(7357)

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio italiano lavoratori edili stradali, in Napoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1979, registro n. 8 Lavoro, foglio n. 18, il dott. De Vivo Domenico è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio italiano lavoratori edili stradali (C.I.L.E.S.), in Napoli, in sostituzione dell'avv. Luigi Fiorillo.

(7358)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

Corso dei cambi del 17 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	818,95	813,95	819,10	818,95	819 —	818,90	819,05	818,95	818,95	818,95
Dollaro canadese	698,80	698,80	701 —	698,80	700,60	698,75	700,40	698,80	698,80	698,80
Marco germanico	447,35	447,35	447,50	447,35	447,55	447,30	447,40	447,35	447,35	477,35
Fiorino olandese	406,80	406,80	407 —	406,80	407 —	406,75	406,90	406,80	406,80	406,80
Franco belga	27,91	27,91	27,93	27,91	27,95	27,98	27,92	27,91	27,91	27,91
Franco francese	192,03	192,03	192,10	192,03	192,20	192 —	192,10	192,03	192,03	192,03
Lira sterlina	1816,35	1816,35	1815,80	1816,35	1817,35	1816,30	1817 —	1816,35	1816,35	1816,35
Lira irlandese	1681 —	1681 —	1682 —	1681 —	1681 —	—	1682 —	1681 —	1681 —	—
Corona danese	155,11	155,11	155,28	155,11	155,15	155,10	155,12	155,11	155,11	155,11
Corona norvegese	162,77	162,77	162,80	162,77	162,82	162,75	162,76	162,77	162,77	162,77
Corona svedese	193,53	193,53	193,60	193,53	192,75	193,50	193,51	193,53	193,53	193,53
Franco svizzero	494,09	494,09	494,70	494,09	494,70	494,05	494,14	494,09	494,09	494,09
Scellino austriaco	61,187	61,187	61,25	61,187	41,26	61,15	61,19	61,187	61,187	61,19
Escudo portoghese	16,90	16,90	16,70	16,90	16,70	16,85	16,65	16,90	16,90	16,90
Peseta spagnola	12,392	12,392	12,3875	12,392	12,40	12,35	12.391	12.392	12,392	12,39
Yen giapponese	3,774	3,774	3,7750	3,774	3,775	3,75	3,774	3,774	3,774	3,77

Media dei titoli del 17 agosto 1979

Rendita 5 % 1935				66,95
Redimibile 5,50 %	(Edilizia scolastica)		1967-82	87,975
» 5,50 %	»	»	1968-83	85,275
» 5,50 %	»	»	1969-84	81,375
» 6 %	»	»	1970-85	80,125
» 6 %	»	»	1971-86	77,85
» 6 %	»	»	1972-87	76,70
» 9 %	»	»	1975-90	82,35
» 9 %	»	»	1976-91	82,95
» 10 %	»	»	1977-92	85,05
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				82,35
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1-10-1979	100,125
» » » »			1- 1-1978/80	100,575
» » » »			1- 3-1978/80	100,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.			1- 6-1978/80	100,475
» » » »			1- 8-1978/80	100,55
» » » »			1-10-1978/80	100,325
Buoni Tesoro Pol.	9 %		1-10-1979 II emiss.	99,75
» » Nov.	5,50 %		1- 1-1980	98,10
» » Pol.	9 %		1- 1-1980	99,15
» » »	10 %		1- 1-1981	97,225
» » Nov.	5,50 %		1- 4-1982	87,625
» » Pol.	12 %		1- 1-1982	98,95
» » »	12 %		1- 4-1982	98,65
» » »	12 %		1-10-1983	97,40
» » »	12 %		1- 1-1984	97,225
» » »	12 %		1-10-1987	96,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1979

Dollaro USA	819 —
Dollaro canadese	699,60
Marco germanico	447,375
Fiorino olandese	406,85
Franco belga	27,915
Franco francese	192,065
Lira sterlina	1816,675
Lira irlandese	1681,50
Corona danese	155,115
Corona norvegese	162,765
Corona svedese	193,52
Franco svizzero	494,115
Scellino austriaco	61,188
Escudo portoghese	16,775
Peseta spagnola	12,391
Yen giapponese	3,774

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Asti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Asti;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 19 febbraio 1979 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968 n. 107, 8 giugno 1962 n. 604, 9 agosto 1954 n. 748, 27 giugno 1942 n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Asti, nell'ordine appresso indicato:

1. Campanozzi Michele punti 98,000 su 132
2. Di Stilo Rocco Orlando » 90,110 »
3. De Negri Errico » 88,568 »
4. Pettinicchio Matteo » 87,750 »
5. Marassi Fulvio » 85,782 »
6. Martino Arcadio » 85,439 »
7. Vitale Giovanni » 82,319 »
8. Pacifici Luigi » 78,877 »
9. Zaccardi Leonzio » 78,518 »
10. Laurenza Giovanni » 78,336 »
11. Porcile Luciano » 78,000 »
12. Pavia Aldo » 77,648 »
13. Campi Paolo » 77,412 »
14. De Pascale Mario » 77,018 »
15. Cerminara Luigi » 76,622 »
16. Giglio Francesco » 76,075 »
17. Imboldi Rocco Emilio » 74,166 »
18. Panuccio Rocco » 74,079 »
19. Mugnaini Piero » 73,183 »
20. Centonze Gaspare » 72,840 »
21. Mazzella Claudio » 71,813 »
22. Amorese Arturo » 70,232 »
23. Carusi Agostino » 70,109 »
24. Di Gilio Vito » 70,103 »
25. Ricotta Giovanni » 69,822 »
26. Circosta Lorenzo » 69,676 »
27. Armocida Elio » 69,556 »
28. Labriola Antonio » 69,350 »
29. Recchia Ezio » 68,927 »
30. Buccheri Ugo » 68,550 »
31. Sanna Francesco » 68,077 »
32. Alfano Antonio » 67,947 »
33. Pompeo Luigi » 67,650 »
34. Sorbo Giuseppe » 67,476 »
35. Ciccone Saverio » 67,463 »
36. Augurio Garibaldi » 66,983 »
37. Patriarca Emilio » 66,933 »
38. Visone Aniello » 66,845 »
39. Liberti Gennaro » 66,408 »
40. Indellicati Giovanni » 66,366 »
41. Bianchini Virginio » 65,984 »
42. Bondioni Pietro » 65,752 »
43. Bova Antonino » 65,400 »
44. Passaretti Umberto punti 65,360 su 132
45. Belleri Giacomo » 65,293 »
46. Falciglia Antonino » 65,152 »
47. Matteucci Gino » 64,738 »
48. Chindamo Giuseppe » 64,547 »
49. Zagordo Cosimo » 63,778 »
50. Rapetti Andrea » 63,502 »
51. Pesente Elio » 63,326 »
52. Lo Martire Stelio » 62,997 »
53. Narducci Fiorenzo » 62,948 »
54. Guido Pasquale » 62,598 »
55. Barbero Angelo » 62,450 »
56. Gabusi Giovanni Battista » 62,198 »
57. Gobbi Ampelio » 62,013 »
58. Pietrasanta Francesco » 61,236 »
59. Amorelli Giuseppe » 60,866 »
60. Garofalo Alfonso » 60,839 »
61. Belletti Mario » 59,866 »
62. Orazi Mario » 58,909 »
63. Zaffanella Aldo » 57,538 »
64. Gigliotti Giovanni » 57,472 »
65. Rapetti Luciano » 57,216 »
66. Di Cristofaro Giamberardino » 57,016 »
67. Malanga Lorenzo » 57,000 »
68. Mura Francesco » 56,822 »
69. Callipo Gaetano » 56,613 »
70. Magoni Beniamino » 56,599 »
71. Muriana Giuseppe » 55,772 »
72. Santoro Pasquale » 55,760 »
73. Ladogana Raffaele » 55,532 »
74. Patriarca Mario » 55,520 »
75. Rachele Gregorio » 55,232 »
76. La Placa Vittorio » 54,232 »
77. Famiglietti Mario » 53,866 »
78. Lo Iodice Michele » 53,840 »
79. Aprile Pietro Maria » 53,800 »
80. Sanna Pio » 53,766 »
81. Notargiacomo Manlio » 53,666 »
82. Bruno Carmelo » 53,500 »
83. Pianeselli Lamberto » 53,353 »
84. Triarico Ennio » 52,366 »
85. Ciraolo Giovanni » 52,333 »
86. Coria Marziale » 51,472 »
87. Tozzi Giuseppe » 49,016 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1979

p. *Il Ministro:* DARIDA

(7033)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a settantaquattro posti di coadiutore principale in prova, nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 del 5-12 gennaio 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1977, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno per esami a settantaquattro posti di coadiutore principale in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1976.

(7366)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova, nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 25 luglio 1979 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3 del marzo 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1979, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 138, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova, indetto con decreto ministeriale 25 ottobre 1976.

(7367)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario del 25 luglio 1979 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3 del marzo 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1979, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 316, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1976.

(7368)

OSPEDALI RIUNITI DI VILLAFRANCA VERONESE E VALEGGIO SUL MINCIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del servizio personale dell'ente in Villafranca di Verona (Verona).

(2664/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di aiuto di endoscopia digestiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di endoscopia digestiva (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(2652/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(2651/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di primario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(2653/S)

OSPEDALE CIVILE « S. COLOMBA » DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno) e con obbligo di disponibilità a lavorare nel territorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(2654/S)

OSPEDALE « ALDI MAI » DI MANCIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manciano (Grosseto).

(2669/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 aprile 1979, n. 4.

Norme per l'accesso al grado iniziale e per la progressione in carriera nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina al grado di guardia forestale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale si consegue previo accertamento di idoneità ottenuta con la frequenza di apposito corso d'istruzione della durata non inferiore a cinque mesi da istituire dall'amministrazione provinciale.

Art. 2.

L'ammissione al corso di cui all'articolo precedente avviene in base a pubblico concorso, per esami, indetto con deliberazione della giunta provinciale.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 25. Per categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può comunque superare il trentesimo anno di età anche in caso di cumulo di benefici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica al servizio di montagna, accertata, prima che il candidato sostenga la prova scritta, da apposita commissione composta da tre medici nominati con deliberazione della giunta provinciale;

5) diploma o certificato attestante l'assolvimento della scuola media di primo grado;

6) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente alla carriera esecutiva, rilasciato dall'apposita commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Non possono partecipare al concorso:

1) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

2) coloro che hanno cessato dalla rafferma nelle Forze armate in seguito a condanna o per sanzioni disciplinari;

3) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'esclusione dal concorso di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale.

Art. 3.

A parità di merito costituiscono titoli preferenziali per la partecipazione al corso di cui al precedente art. 1, nell'ordine:

1) il diploma di una scuola secondaria di secondo grado;

2) il diploma rilasciato dall'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Bergamo di Corzano, sezione coordinata di Edolo;

3) il certificato di frequenza di un corso biennale di addestramento professionale ad indirizzo agrario o forestale.

Art. 4.

L'esame del concorso pubblico di cui all'art. 2 consiste in un colloquio tendente ad accertare la cultura generale del candidato a livello di scuola secondaria di primo grado con particolare riguardo alle scienze naturali.

L'esame colloquio di cui al primo comma è da sostenere davanti ad apposita commissione composta come previsto dal successivo art. 12 della presente legge.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i concorrenti che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi.

I concorrenti hanno facoltà di sostenere la prova di esame in una delle due lingue italiana e tedesca.

Art. 5.

I vincitori del concorso vengono nominati allievi guardie forestali e sono ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui all'art. 1 della presente legge.

Il periodo, la durata, il luogo di effettuazione del corso di istruzione e le relative materie di insegnamento saranno determinati di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale.

Al termine del corso di istruzione gli allievi guardie forestali devono sostenere davanti ad una commissione composta nei modi previsti dal successivo art. 13, un esame di idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale.

L'esame di idoneità consiste in due prove scritte e una prova orale vertenti sulle materie che hanno costituito oggetto di insegnamento nel corso.

L'esame di idoneità si intende superato secondo l'ordine di graduatoria, risultante dall'esame stesso, dai concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle prove scritte e in quella orale. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Art. 6.

L'avanzamento delle guardie e guardie scelte al grado di vicebrigadiere del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale ha luogo sulla base dell'idoneità conseguita con la frequenza con profitto di un corso speciale da istituire dall'amministrazione provinciale.

Il grado di vicebrigadiere non potrà essere conferito, se non dopo aver compiuto sei anni di servizio nel corpo forestale, ivi compreso l'analogo servizio prestato presso lo Stato e la regione Trentino-Alto Adige.

Art. 7.

L'indizione del corso di cui al precedente art. 6, la durata, la sede e il periodo dello svolgimento del medesimo, nonchè le relative materie di insegnamento saranno stabilite di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale. Le materie di insegnamento possono essere integrate con esercitazioni pratiche e itinerari didattici.

Art. 8.

Possono presentare domanda di ammissione alla frequenza del corso speciale per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere *nei modi e nei termini stabiliti dall'amministrazione provinciale,* le guardie scelte e le guardie del corpo forestale provinciale che abbiano maturato, alla data dell'indizione del corso, un'anzianità di almeno tre anni di servizio effettivo, ivi compreso quello prestato nel Corpo forestale dello Stato e della regione Trentino-Alto Adige.

Sono ammessi al corso, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale, gli aspiranti che hanno superato una prova scritta su argomenti di carattere forestale, giudicata da apposita commissione composta come previsto dall'art. 12 della presente legge.

Art. 9.

L'idoneità, richiesta per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere dal precedente art. 6, si intende conseguita da coloro che abbiano seguito con profitto il corso e abbiano superato l'esame finale.

Detto esame consiste in una prova scritta e una prova orale vertenti sulle materie di insegnamento.

Le prove si intendono superate da coloro che abbiano riportato in ciascuna delle due prove un punteggio di almeno sei decimi.

Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria è determinato dalla media dei voti riportati nelle due prove.

Art. 10.

Un funzionario della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali è incaricato di volta in volta della direzione del corso indetto per allievi guardie o per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere.

Il direttore del corso è responsabile dell'ordinato funzionamento del corso e in tale sua veste predispone il calendario delle lezioni in modo da assicurare il regolare svolgimento del programma di studio.

Per la disciplina e il controllo degli allievi è assegnato al corso un sottufficiale forestale, designato dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, che esercita le sue mansioni secondo le direttive impartite dal direttore del corso. A detto sottufficiale è corrisposto il trattamento di missione secondo le disposizioni vigenti.

Art. 11.

L'insegnamento nei corsi è impartito:

a) dal direttore del corso;

b) da un congruo numero di insegnanti, scelti fra il personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali;

c) da funzionari della carriera direttiva di altri ruoli provinciali per materie particolari;

d) da eventuali esperti estranei all'amministrazione competenti nelle materie di insegnamento.

L'incarico all'insegnamento è conferito con deliberazione della giunta provinciale, che fisserà altresì eventuali compensi da corrispondere agli insegnanti.

Art. 12.

La commissione di esame per il concorso pubblico di ammissione al corso di istruzione per allievi guardie di cui al precedente art. 2 e quella per l'ammissione al corso speciale per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere di cui al precedente art. 6 sono composte:

a) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo di qualifica non inferiore a direttore di divisione, con le funzioni di presidente;

b) da quattro funzionari della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto del ruolo amministrativo.

Art. 13.

La commissione di esame per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneità per la nomina in ruolo con il grado di guardia forestale e quella per l'accertamento, a fine corso, dell'idoneità richiesta per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere sono composte;

a) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali di qualifica non inferiore ad ispettore capo, con le funzioni di presidente;

b) da tre funzionari della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali;

c) da un funzionario della carriera direttiva del ruolo amministrativo.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva o di concetto del personale del ruolo amministrativo.

Art. 14.

Le commissioni previste dagli articoli 12 e 13 della presente legge saranno nominate con deliberazione della giunta provinciale e dovranno adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Ciascun componente delle commissioni medesime è sostituito in caso di assenza o impedimento da un membro supplente nominato con la medesima deliberazione della giunta provinciale.

Art. 15.

Al vitto e all'alloggio degli ammessi ai corsi di cui agli articoli 1 e 6 provvede direttamente l'amministrazione provinciale.

Tutte le spese inerenti al corso sono a carico dell'amministrazione provinciale.

Agli allievi guardie forestali è corrisposto, durante la frequenza del corso di cui all'art. 1 della presente legge, il trattamento economico previsto per gli allievi guardie forestali del Corpo forestale dello Stato.

Al personale che frequenta i corsi non compete alcun trattamento di missione.

Le modalità organizzative dei predetti corsi sono stabilite dall'ispettorato ripartimentale delle foreste di concerto con l'ufficio provinciale del personale.

Art. 16.

Per l'avanzamento ai gradi di guardia scelta, brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore, nonchè per il conferimento della qualifica di maresciallo maggiore scelto trovano applicazione le relative norme vigenti per il Corpo forestale dello Stato.

Art. 17.

Il personale appartenente al ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale, divenuto inabile al servizio forestale esterno per infermità o ferite, può, a domanda o su proposta del consiglio di amministrazione del personale, essere trasferito nel ruolo amministrativo, purchè fisicamente idoneo all'espletamento di mansioni d'ufficio.

Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al primo comma nelle carriere del ruolo amministrativo, la posizione di sottufficiale è equiparata alla carriera esecutiva e quella di guardia e guardia scelta alla carriera ausiliaria.

Al personale di cui al presente articolo è riconosciuta ai fini della progressione giuridica ed economica nella nuova carriera, l'intera anzianità di servizio maturata nel ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale.

Al personale trasferito nei nuovi ruoli dovrà essere, in ogni caso, assicurato nella nuova qualifica e parametro di inquadramento, mediante l'attribuzione degli aumenti biennali strettamente necessari, un trattamento economico almeno pari o immediatamente superiore a quello percepito a titolo di stipendio e di assegno perequativo all'atto del passaggio.

Art. 18.

Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali del corpo forestale provinciale può, a domanda e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione del personale, essere trasferito nel ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva.

Al personale trasferito viene attribuito nel nuovo ruolo la qualifica e il parametro spettanti in base all'anzianità complessivamente maturata nel ruolo di provenienza.

Al personale trasferito dovrà essere assicurato nel parametro conferito nel nuovo ruolo, anche mediante l'attribuzione degli aumenti biennali strettamente necessari, un trattamento economico almeno pari o immediatamente superiore a quello percepito a titolo di stipendio e di assegno perequativo all'atto del passaggio.

Art. 19.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, è sostituito dai seguenti:

« Gli impiegati delle carriere direttiva e di concetto del ruolo speciale dei servizi forestali nonchè quelli del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale, sono considerati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non previsto dalla legislazione provinciale nei confronti del personale della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi forestali e del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie del corpo forestale provinciale trovano applicazione, relativamente alle funzioni del personale medesimo, le norme vigenti in materia per il personale del Corpo forestale dello Stato ».

Norme transitorie

Art. 20.

Il personale del Corpo forestale dello Stato che rivesta il grado di guardia o di guardia scelta e che alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio in posizione di comando presso l'amministrazione provinciale può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data anzidetta e previo nullaosta dell'amministrazione di appartenenza, nel corrispondente ruolo provinciale nei limiti degli organi conservando il grado e l'anzianità acquisiti nel ruolo di provenienza.

Art. 21.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37, il quarto comma dell'art. 3 della medesima legge è sostituito dai seguenti:

«Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo l'anzianità di servizio riconosciuta in sede di inquadramento nei ruoli provinciali è valida anche ai fini della promozione alla qualifica di custode forestale capo. Per il primo triennio le promozioni a tale qualifica sono conferite previo giudizio positivo del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dal consiglio di amministrazione del personale secondo l'ordine di ruolo.

La decorrenza delle promozioni effettuate nella prima applicazione del precedente comma è riportata agli effetti giuridici ed economici alla data del 1° agosto 1978 per quel personale che alla data del 31 luglio 1978 abbia maturato la prescritta anzianità».

Art. 22.

Per il personale di vigilanza boschiva, già a disposizione della provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, inquadrato e che verrà inquadrato ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 37, nel ruolo speciale provinciale dei servizi di vigilanza boschiva in data successiva al 1° gennaio 1978, la provincia assume a carico del proprio bilancio e l'onere per il rimborso ai rispettivi comuni, consorzi di comuni e amministrazioni separate di beni di uso civico di quanto dai medesimi corrisposto al detto personale per stipendi e altre competenze fisse e accessorie, nonchè oneri riflessi nel periodo dal 1° gennaio 1978 fino alla data dell'effettivo inquadramento di detto personale del precitato ruolo provinciale per l'opera prestata dal personale stesso in tale periodo nell'interesse dell'amministrazione provinciale.

Il rimborso di cui al precedente comma avviene sulla base di una dichiarazione ufficiale dei legali rappresentanti degli enti interessati in ordine alle spese sostenute.

Norme finanziarie

Art. 23.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1979 le seguenti spese:

lire 50 milioni per l'istruzione dei corsi di cui agli articoli 1 e 6;

lire 1 milione per le commissioni di esame di cui agli articoli 12 e 13;

lire 100 milioni, quale fabbisogno presunto, per i rimborsi di cui all'art. 22.

Alla copertura degli oneri sopraindicati si provvede con corrispondenti quote delle maggiorazioni di entrata previste dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Per gli esercizi finanziari successivi, gli stanziamenti occorrenti per l'istituzione dei corsi previsti dalla presente legge saranno stabiliti con legge di bilancio.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 aprile 1979

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5837)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1979, n. **17.**

Modifica alla legge regionale 9 novembre 1977, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 4, primo comma, della legge regionale 9 novembre 1977, n. 39, fissato in due mesi dall'entrata in vigore della legge stessa viene prorogato al 30 aprile 1979.

Le istanze, pervenute all'assessorato regionale allo sport entro la data del 30 aprile 1979, vanno completate della documentazione eventualmente mancante, richiesta dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato art. 4, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Atr. 2.

Il numero 1 dell'art. 11 della legge n. 39 del 1977 viene così sostituito:

all'impegno da parte dell'Istituto per il credito sportivo di concedere mutui decennali per un importo pari a quello stabilito dalla Regione per il finanziamento del piano pluriennale.

Tali mutui saranno concessi agli enti locali beneficiari delle provvidenze regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 giugno 1979

d'AIMMO

(6627)

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1979, n. **18.**

Piano d'intervento per opere portuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni negli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981, per la concessione di contributi in conto capitali ai comuni della Regione nella misura del 100% della spesa necessaria per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e miglioramento di opere portuali.

La spesa suddetta per lire 500 milioni è posta a carico dell'esercizio 1979, per gli esercizi 1980 e 1981 la stessa legge approvativa di bilancio provvederà a determinare la quota da attribuire ai singoli bilanci.

La realizzazione delle opere sarà effettuata in conformità alle norme di cui alle leggi regionali 21 gennaio 1975, n. 10; 4 aprile 1975, n. 27 e 27 dicembre 1976, n. 41.

Art. 2.

Alla copertura della spesa globale di lire 1.500 milioni si farà fronte secondo le indicazioni di cui alla lettera *m*) del bilancio pluriennale 1979-81.

L'onere relativo all'anno 1979 viene posto a carico del cap. 22300, titolo 2°, sezione 3ª, rubrica n. 8, settore 3° con uno stanziamento di competenza di lire 500 milioni ed un incremento di dotazione di cassa di lire 400 milioni.

Il capitolo di spesa 55400 viene, di conseguenza ridotto di lire 500 milioni per la parte di competenza e di lire 400 milioni dello stanziamento di cassa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 giugno 1979

d'AIMMO

(6628)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1979, n. 27.

Concessione della fidejussione regionale sui nuovi mutui che verranno contratti dall'Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi», dal Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia e dal Teatro stabile sloveno di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *dell'8 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi», il Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia ed il Teatro stabile sloveno di Trieste assumeranno con i propri tesorieri ovvero, in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli istituti di credito che ne curano, in via esclusiva, i rapporti bancari.

I mutui ammessi alla garanzia regionale prevista dalla presente legge, non devono superare complessivamente, per tutti gli enti, l'importo di lire 4 miliardi.

Art. 2.

La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva, con cui l'ente dispone l'assunzione del prestito e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente la impossibilità dell'ente a presentare propria garanzia e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

Art. 3.

In relazione alla garanzia concessa, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.

Art. 4.

Per gli eventuali oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1979 al 1982, la spesa complessiva di lire 280 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979.

La spesa di cui al comma precedente fa carico al cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 280 milioni per il periodo 1979-82, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979.

Al maggior onere di lire 280 milioni, di cui lire 70 milioni per l'esercizio 1979, si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 giugno 1979.

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1979, n. 28.

Norme di attuazione del primo comma dell'art. 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *dell'8 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina modalità e limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere, dai medici degli ospedali, dei policlinici convenzionati e degli istituti a carattere scientifico, in un ambito diverso dall'attività istituzionale dell'ente.

La libera attività professionale può essere prestata nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e degli istituti in cui il medico è chiamato ad operare, o al di fuori degli stessi.

Art. 2.

Nell'ambito delle strutture di cui all'art. 1 la libera attività professionale può essere svolta dai medici dei servizi di diagnosi e cura, compatibilmente con l'orario e le esigenze di servizio:

a) in costanza di ricovero, subordinatamente alla esigenza primaria di garantire le funzioni istituzionali della struttura. Gli spazi destinati a tale attività, distinti e specifici secondo quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, vanno contenuti comunque nei limiti variabili dal 4 al 10% del totale dei posti-letto, e debbono essere programmati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della competenza nosologica di ciascuna divisione o servizio e possono anche prescindere da riferimenti a livelli di trattamento alberghiero. Dette attività vengono svolte in gruppo e sono comprensive dei servizi connessi;

b) in regime ambulatoriale, usufruendo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'amministrazione di appartenenza.

La libera attività professionale intramurale è svolta nel quadro dei criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari pubblici al fine di assicurare la piena ed omogenea funzionalità dei servizi stessi.

I sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno hanno priorità per l'esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

Gli introiti della libera attività professionale di cui al presente articolo sono riscossi esclusivamente dall'amministrazione dalla quale il medico dipende.

Art. 3.

Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali sono determinate dalla giunta regionale.

Il tariffario è determinato in modo da consentire la preventiva conoscenza dell'onere massimo che il paziente dovrà sostenere.

Art. 4.

Gli accordi di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione ai medici dei proventi per la libera attività professionale e per i consulti di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Art. 5.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è inibita, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi attività professionale al di fuori delle strutture di cui al precedente art. 1.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito è consentito l'esercizio di libera attività professionale esterna secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle convenzioni uniche nazionali di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego.

Non è ammessa, comunque, nessuna attività esterna, diagnostica o terapeutica, che si ponga in concorrenza con l'ente di appartenenza o che sia incompatibile con gli orari di servizio.

Fermi restando i divieti già previsti dalla legislazione vigente, ai medici a tempo definito è preclusa l'attività professionale comunque prestata in qualunque tipo di clinica o di centro diagnostico privato, gestiti in forma societaria o cooperativa.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentita la prestazione, anche al di fuori della struttura, di consulti resi in favore di privati, purchè da questi richiesti, salvo che in casi di estrema urgenza, tramite l'amministrazione di appartenenza e comunque dalla stessa autorizzati. In ogni caso il pagamento degli onorari dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite l'amministrazione di appartenenza.

Art. 6.

Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1975, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 giugno 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1979, n. 29.

Ulteriore intervento a favore del porto di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *dell'8 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui al capo II della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1980, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 2.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con l'art. 1 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1980 al 1999.

L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1982, fa carico al cap. 7821 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82, il cui stanziamento viene elevato, per il piano stesso, di lire 1.500 milioni.

All'onere complessivo di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 7, partita n. 1, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 giugno 1979

COMELLI

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1979, n. 30.

Finanziamento della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6, recante: « Interventi regionali per la costruzione, estensione e miglioramento della rete di distribuzione del gas metano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *dell'8 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6, è autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980, un limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative fanno carico ai diversi esercizi, come segue:

esercizio 1979	L.	100.000.000
esercizi dal 1980 al 1988	»	200.000.000
esercizio 1989	»	100.000.000

L'onere di lire 700 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 100 milioni relative all'annualità autorizzata per l'esercizio 1979, fa carico al cap. 8353 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979, il cui stanziamento viene elevato di lire 700 milioni per il piano, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1979.

All'onere complessivo di lire 700 milioni si fa fronte come segue:

per lire 100 milioni relativi all'esercizio 1979 mediante storno di pari importo dal cap. 1953 - « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979;

per i restanti 600 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-82 (rubrica n. 9, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1989 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 giugno 1979

COMELLI

(5906)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1979, n. **17**.

Anticipazioni di cassa per l'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa sugli stanziamenti di cui al cap. 3532 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, cap. 476 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, cap. 573 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, cap. 573 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, nonchè sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi sino al 1982, sino alla concorrenza complessiva dell'85% di ciascuno stanziamento di bilancio e nei limiti degli importi attribuiti a ciascun ente locale, per le opere incluse nei piani di attuazione dell'edilizia scolastica di cui alla legge statale n. 412 del 5 agosto 1975.

Per l'erogazione delle anticipazioni di cui al comma precedente si applicano le norme previste nel titolo III della legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1978.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 aprile 1979

RUSSO

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1979, n. **18**.

Modifiche della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - Inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale del personale dei disciolti enti G.I., O.N.M.I. ed E.V.I.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 18 *aprile* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La consistenza organica del personale del ruolo della giunta regionale della Campania di cui alla tabella E/1 *bis* allegata alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 42 è incrementata di n. 32 unità di cui 1 del livello direttivo, 15 del livello di concetto, 7 del livello esecutivo e 9 del livello ausiliario per consentire l'inquadramento del sottoelencato personale:

a) personale dell'ex Gioventù italiana trasferito alla regione Campania in esecuzione della legge 18 novembre 1975, n. 764: 20 unità di cui 7 della carriera di concetto, 5 di quella esecutiva 8 di quella ausiliaria;

b) personale ex O.N.M.I. trasferito alla regione Campania in esecuzione della legge 23 dicembre 1975, n. 698: 1 unità della carriera di concetto;

c) personale del ruolo dell'ex Ente di Valorizzazione dell'Isola d'Ischia — E.V.I. — ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 8: 11 unità di cui 1 del livello direttivo, 7 del livello di concetto, 2 del livello esecutivo ed 1 del livello ausiliario.

Art. 2.

Il personale indicato al precedente articolo 1 è inquadrato nel ruolo della giunta regionale con la decorrenza, il livello funzionale e le modalità di seguito precisate:

1) personale ex Gioventù italiana:

a) decorrenza inquadramento 17 gennaio 1976;

b) livello funzionale di inquadramento: quello corrispondente alla carriera di provenienza;

c) modalità di inquadramento: quelle previste dall'art. 3, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) legge regionale 9 settembre 1974, n. 52;

2) personale ex O.N.M.I.:

a) decorrenza inquadramento: 1° luglio 1976;

b) livello funzionale di inquadramento: quello corrispondente alla carriera di provenienza;

c) modalità di inquadramento: quelle fissate nell'art. 3, secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge regionale 9 settembre 1974, n. 52;

3) personale ex E.V.I.:

a) decorrenza inquadramento 1° agosto 1977 ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1977, n. 8, art. 2, primo comma;

b) livello funzionale di inquadramento: quello corrispondente alla carriera di provenienza;

c) modalità di inquadramento: quelle fissate dalla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 8, art. 2, secondo comma.

Art. 3.

All'onere presumibile di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte, per il 1979, con lo stanziamento di cui al cap. 25 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 5 aprile 1979

RUSSO

(6348)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792290)